

STATUTO

TITOLO I

**Costituzione - Denominazione - Sede - Scopo e durata della
società**

Articolo 1

E' costituita una Società Cooperativa denominata "ARTE & PROGRESSO CONFIDI IMPRESE E LAVORO AUTONOMO SOCIETA' COOPERATIVA", di seguito "Cooperativa".

La Cooperativa ha sede nel Comune di **Teramo** all'indirizzo risultante dalle apposite iscrizioni eseguite presso i competenti Uffici del registro delle Imprese.

Articolo 2

La Cooperativa è un Confidi istituito ai sensi dell'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003 n° 269 come convertito dalla Legge 24 novembre 2003 n° 326 ed adotta la forma giuridica di società cooperativa a mutualità prevalente in quanto adotta le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 comma 1 c.c. e rispetta la disciplina sull'attività prevalente.

La Cooperativa è basata sui principi della mutualità, non ha fini di lucro e risponde per le obbligazioni sociali solo con il proprio patrimonio. La Cooperativa non ha fini di lucro ed ha carattere di mutualità prevalente in quanto:

- non è prevista la possibilità di distribuire utili o avanzi di gestione di ogni genere o sotto qualsiasi forma ai soci;
- è previsto il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a quella prevista dalle norme generali vigenti per le Società Cooperative a mutualità prevalente;
- è vietata la distribuzione delle riserve ai soci;
- vi è l'obbligo di devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale, ai fondi mutualistici di cui all'art. 13 del D.L. 269/03 convertito dalla L. 326/03.

Essa svolge esclusivamente dell'attività di garanzia collettiva dei fidi in favore dei Soci; essa può esercitare la prestazione di servizi connessi o strumentali alla sua attività prevalente, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.

In via subordinata e residuale può intervenire prestando garanzie in favore di terzi per particolari esigenze di ordine sociale.

Più in particolare la Cooperativa, attraverso l'utilizzo di risorse provenienti dai Soci, nei limiti previsti dalla legge e dal presente Statuto, presta in via mutualistica e imprenditoriale garanzie, cogaranzie o controgaranzie volte a favorire il finanziamento dei soci da parte delle banche e

degli altri soggetti operanti nel settore finanziario ed effettua inoltre tutti i servizi connessi o strumentali a questa attività.

Nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi la Cooperativa, nei limiti consentiti dalla legge, può prestare garanzie personali e reali, tipiche e/o atipiche, concludere contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio e utilizzare in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese socie.

La Cooperativa può inoltre intervenire in co-garanzia o controgaranzia in relazione alle garanzie prestate da altri Confidi o Enti abilitati alla concessione di garanzie collettive fidi, Soci della Cooperativa.

La Cooperativa esercita in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi; può altresì svolgere nei confronti delle imprese socie, le attività indicate all'art. 112 del Testo Unico.

Inoltre la Cooperativa si propone di:

- a) assistere i soci nelle richieste di contributo e di credito agevolato erogato da parte di enti pubblici;
- b) richiedere, accettare e gestire agevolazioni, finanziamenti e contributi provenienti da enti pubblici o privati da destinare ai propri soci secondo le disposizioni vigenti;
- c) costituire e consolidare fondi rischi a garanzia delle operazioni di credito poste in essere nell'ambito di convenzioni con Istituti di Credito anche per la gestione dei fondi previsti dalla Legge n. 108/1996 (legge antiusura) e successive modificazioni e integrazioni;
- d) il confidi potrà confermare le garanzie rilasciate alle imprese socie anche a soggetti persone fisiche per il perfezionamento di piani di rientro anche nel caso di imprese cessate, sciolte e/o cancellate dal registro delle imprese.

Articolo 3

La durata della Cooperativa è fissata al **31 dicembre 2050** e potrà essere prorogata una o più volte di dieci anni in dieci anni. La Cooperativa verrà sciolta anticipatamente, oltre che per la riduzione del capitale sociale e del patrimonio sociale al di sotto dei limiti fissati dalla legge, anche il verificarsi di una delle cause indicate dall'art. 2.484 c.c. non prima però dell'estinzione delle obbligazioni assunte a favore dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione e/o la soppressione di sedi secondarie determinandone le attribuzioni specifiche.

La Cooperativa può aderire ai consorzi finanziari, contratti di rete o alle società finanziarie cooperative o miste con presenza pubblica.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 4

Il Patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal Capitale Sociale formato:

- a1) da un numero illimitato di quote ciascuna di valore non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;

- a2) dalle risorse proprie costituite da Fondi Rischi o altri fondi derivanti dai contributi dello Stato, degli Enti locali o Territoriali e di altri Enti Pubblici, portate ad aumento gratuito del Capitale Sociale in base a specifici provvedimenti di legge;

b) dalle riserve;

c) dalle donazioni, lasciti ed elargizioni di associati e privati;

d) dagli utili;

e) da un fondo formato da eventuali contributi dello Stato o di altri Enti Pubblici, non portati ad aumento gratuito del capitale sociale ai sensi del precedente punto a2.

Il Patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente alle prestazioni di garanzie rivolte al raggiungimento degli scopi sociali di cui al I comma dell'art.2.

Alle spese di gestione della Cooperativa si provvede esclusivamente con le somme provenienti dal versamento della tassa di ammissione, dei diritti e delle provvigioni di cui ai successivi artt. 11 e 21, nonché dai redditi patrimoniali.

La Cooperativa può acquisire dai soci prestiti gratuiti o tassi da stabilirsi in base ad indicazioni normative.

Articolo 5

La Cooperativa risponde con il suo patrimonio per le obbligazioni sociali.

Articolo 6

Il valore nominale delle quote è di Euro 25,00 (Euro venticinque/00) cadauna.

Le quote non sono frazionabili e non possono essere cedute a terzi che non siano soci della Cooperativa.

Le quote sono nominative ed indivisibili e non sono consentite cointestazioni.

La qualità di Socio risulta dall'iscrizione nel libro dei Soci della quale il socio ha diritto ad avere attestazione.

Le quote non possono essere trasferite né per atto tra i vivi né mortis causa, fatto salvo il diritto del Socio di recedere dalla società.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo volontario di qualsiasi natura a favore di terzi.

Nessun Socio può detenere una quota di partecipazione superiore al 20% del Capitale sociale ed in ogni caso non superiore ad Euro duecentomila.

TITOLO III

SOCI

Articolo 7

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Articolo 8

Possono essere ammessi come Soci le micro, piccole e medie imprese. Si considerano piccole e medie imprese le PMI industriali, commerciali, turistiche e di servizi, le imprese artigiane e agricole, i professionisti e le società di persone o associazioni fra professionisti e comunque le imprese che soddisfano i requisiti indicati dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, determinati dai relativi decreti del Ministero delle Attività Produttive e del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Rientrano nelle predette categorie tutte le imprese, così come definite dalla Raccomandazione della Commissione del 6/5/2003 n.2003/361/CE, ivi inclusi i professionisti e le Società di persone o associazioni fra professionisti, che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di Euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di Euro, a livello individuale o consolidato, secondo i criteri stabiliti dai provvedimenti attuativi della richiamata Raccomandazione ovvero che non superano i parametri anzidetti nelle misure che dovessero essere in seguito modificate dai competenti organismi comunitari. Possono essere ammessi come Soci i Consorzi, le Cooperative e gli Enti abilitati alla concessione di garanzie alle micro, piccole e medie imprese ad essi aderenti come definite nei precedenti commi 2 e 3, qualora ciò sia consentito dalla legge.

Alla Società possono partecipare anche le imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali indicati dall'Unione Europea ai fini degli interventi della Banca Europea degli Investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché queste ultime complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese socie.

Non possono far parte della Società gli interdetti, gli inhabilitati, i falliti e coloro che si siano resi gravemente inadempienti verso la Società o che abbiano costretto quest'ultima a porre in essere atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da essi assunte nei suoi confronti.

Gli enti pubblici e privati, gli Istituti e le aziende, le associazioni imprenditoriali di categoria e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte della Società ai sensi del presente articolo, possono promuoverne e soste-

nerne l'attività attraverso contributi (anche a fondo perduto), e garanzie non finalizzate a singole operazioni, ma non diventano soci né fruiscono delle attività sociali, così come definito nel successivo articolo 19 del presente statuto. Essi possono essere collettivamente indicati anche solo come "Enti Promotori e Sostenitori".

Nei limiti consentiti dalle norme, anche speciali, in materia, possono inoltre essere soci - nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Società - persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.

Le imprese e gli enti soci che detengono partecipazioni al capitale sociale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'art. 25 del TUB.

Per tutti i rapporti con la Società, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. A tal fine, per domicilio si intende espressamente anche l'indicazione di indirizzi di posta elettronica, e/o recapiti telefax e/o comunque di altro "recapito" in senso ampio, idoneo alla comunicazione reciproca tra Società e socio. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del proprio domicilio, del numero di telefax, dell'indirizzo di posta elettronica o dello specifico recapito: in mancanza, ogni comunicazione si intenderà regolarmente effettuata e, quindi, se indirizzata all'ultimo recapito indicato. Le variazioni regolarmente comunicate dovranno essere immediatamente trascritte sul libro dei soci.

Articolo 9

L'Ammissione dei soci è fatta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su domanda scritta degli interessati e annotata a cura del consiglio stesso sul libro dei soci.

I rappresentanti dei soci persone giuridiche sono le persone fisiche che hanno la rappresentanza legale oppure che siano state all'uopo designate dai Consigli di Amministrazione degli organismi rappresentanti.

Articolo 10

Il socio dal momento dell'iscrizione, deve versare una quota, e può, se il Consiglio di Amministrazione lo consente, sottoscrivere e versare altre novecentonovantanove quote, anche in tempi successivi.

Per ottenere prestazione di garanzia per importo che eccede il limite previsto dall'art. 20, ciascun socio potrà, qualora le convenzioni con gli istituti di credito lo consentano, sottoscrivere e versare ulteriori quote o rilasciare fidejussioni per pari importo sino ad un massimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può richiedere al socio il versamento di un deposito cauzionale oltre all'importo versato per la sottoscrizione delle quote sociali di cui al capo-

verso precedente.

Articolo 11

Il socio versa all'atto dell'iscrizione una tassa di ammissione il cui importo verrà annualmente deliberato dal Consiglio di Amministrazione in misura non inferiore a Euro 10,00 (dieci/00).

Non adempiendo anche ad uno solo degli obblighi agli artt. 10 e 11 entro un mese dalla deliberazione del consiglio di accettazione della domanda, questa si intenderà non avvenuta e gli eventuali versamenti effettuati nel frattempo saranno trattenuti in tutto o in parte dalla Cooperativa, a giudizio del consiglio stesso, a titolo di penale, e saranno devoluti al fondo di riserva.

Il socio ammesso è obbligato all'osservanza del presente statuto e di tutti i regolamenti che saranno approvati dal consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea dei soci.

Articolo 12

Il socio può ottenere dalla Cooperativa prestazioni di garanzia dal momento dell'avvenuta sua iscrizione nel libro dei soci.

Nel deliberare la concessione della garanzia si dovrà tener conto:

- a) della situazione patrimoniale dell'impresa richiedente e della prospettiva di sviluppo della stessa;
- b) delle garanzie personali fondate sulle capacità imprenditoriali e sulla serietà professionale del richiedente ed anche dell'importo sottoscritto dal richiedente stesso a titolo di quote sociali e/o di cauzione;
- c) della durata e della natura dei crediti richiesti;
- d) dell'esposizione complessiva della Cooperativa per garanzie già prestate e delle richieste in corso di istruzione.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire di richiedere ai Soci obbligati, all'atto dell'eventuale concessione del credito da parte delle banche o degli altri enti finanziari convenzionati, di rilasciare in favore della Società una garanzia fideiussoria collettiva o versare alla Società, oltre a quanto disposto nel presente statuto, un contributo destinato ai fondi rischi per un ammontare determinato dal Consiglio di Amministrazione entro il limite massimo del 5% dell'importo delle garanzie deliberate in loro favore dalla Società.

Le suddette fideiussioni non vengono meno nel caso di perdita della qualità di Socio limitatamente alle obbligazioni di garanzia in favore della Società in essere alla data della cessazione del rapporto sociale con il Socio uscente.

Qualora il socio cessi l'attività, fermo restando quanto previsto nel presente statuto, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di non procedere all'esclusione dello stesso qua-

lora sia ancora beneficiario di un finanziamento/affidamento garantito dal confidi.

Articolo 13

La perdita della qualità di socio ha luogo per causa di morte, recesso, decadenza ed esclusione; essa deve essere annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che non abbia in corso operazioni assistite dalla Cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale con le modalità previste dal c.c.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 14

L'esclusione del socio, oltre che nel caso previsto dall'articolo 2531 c.c., per il mancato pagamento della quota, può aver luogo:

- a) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dei competenti organi o dal rapporto mutualistico;
- b) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa di cui all'art. 8 del presente statuto;
- c) nei casi previsti dall'art. 2286 del c.c.;
- d) nei casi previsti dagli art.2288, I comma, del c.c..

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e

deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al socio interessato.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'esclusione ha effetto dalla relativa annotazione sul libro soci.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Articolo 15

In caso di morte del socio l'erede può subentrare in qualità di socio, purché in possesso dei requisiti, previsti dall'art. 8 del presente statuto. In caso contrario gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

In caso di pluralità di eredi non è ammesso il subentro e gli stessi hanno titolo per chiedere la liquidazione della quota.

Gli eredi, per ottenere il rimborso della quota, dovranno presentare atto notarile o atto sostitutivo di notorietà o altra idonea documentazione comprovante che essi sono gli aventi diritto alla riscossione.

Articolo 16

Il rimborso delle quote sociali di cui al punto dell'art. 4 del presente Statuto e di eventuali cauzioni deve essere effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui si scioglie, nei confronti del socio, il rapporto sociale.

È espressamente esclusa la possibilità di restituire al socio uscente per qualsiasi causa, o agli eredi del socio defunto, la parte della quota corrispondente alla frazione di Capitale Sociale di cui al punto a2 dell'art.4 del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione deve rimandare, ma non oltre il termine di due anni, senza riconoscimento di interessi, i pagamenti di cui al comma precedente se, alla fine dell'esercizio, accerti che i pagamenti stessi provocherebbero una diminuzione superiore al 20% (venti per cento) rispetto all'esercizio precedente della consistenza complessiva del patrimonio sociale.

Il diritto di richiedere il rimborso delle quote da parte dei soci receduti o esclusi ovvero da parte degli eredi dei soci deceduti si prescrive in cinque anni dalla data della loro esigibilità; trascorso detto termine, il valore delle quote per cui non è stato chiesto il rimborso verrà devoluto automaticamente alla riserva legale.

La liquidazione della quota, in ogni caso, è subordinata alla totale estinzione di ogni obbligazione gravante sul Socio

uscente nei confronti della Società dietro richiesta motivata da parte del Socio.

Perde il diritto alla restituzione delle quote sociali il Socio che non abbia adempiuto agli obblighi verso la Società previsti all'art. 7, previo accertamento dell'inadempimento a cura dell'Organo amministrativo della Società; le quote non restituite al Socio vengono acquisite alla Società.

Resta comunque salva la facoltà della Società di provvedere al rimborso previsto dal presente articolo anche tramite compensazione delle partite di reciproco credito-debito tra la Società stessa ed il Socio di cui viene meno il rapporto sociale.

La stessa facoltà di compensazione, nei rapporti con i Soci, spetta alla Società in ogni altra ipotesi in cui ciò non sia espressamente vietato dalla legge.

L'Organo amministrativo delibera la liquidazione delle quote sociali previo accertamento della validità della motivazione adottata dal Socio; nel caso in cui non venga riconosciuta la validità della motivazione al rimborso adottata dal Socio può essere deliberato il differimento della restituzione delle quote fino ad un massimo di 5 (cinque) anni.

Fermo quanto previsto nel precedente capoverso, il rimborso può, infine, avvenire mediante riduzione del capitale della Società nel rispetto delle inderogabili disposizioni di legge, e fermo restando quanto previsto dalla Legge Confidi e da ogni applicabile normativa in ordine al capitale ed al Patrimonio minimo dei Confidi.

Le somme destinate alla liquidazione della quota qui disciplinata saranno accantonate e dovranno essere pagate ai soggetti che legittimamente ne facciano richiesta nel termine di 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Inutilmente decorso il termine appena sopra indicato, le somme accantonate e non richieste tempestivamente vengono acquisite alla Società.

Le somme eventualmente corrisposte dai Soci al momento della sottoscrizione delle quote a titolo di sovrapprezzo rimangono acquisite alla Società e permangono nell'apposita riserva statutaria.

Articolo 17

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha, quali che siano le circostanze di cui agli articoli 13 e 16, diritto alla liquidazione delle proprie quote prima di aver adempiuto a tutti gli impegni.

Articolo 18

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la

cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del defunto socio.

Il creditore particolare del socio cooperatore finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Articolo 19

Possono essere ammessi alla Società Enti Promotori e Sostenitori, che intervengono a promozione e/o sostegno dell'attività sociale per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 2 del presente statuto.

Possono essere Enti Promotori e Sostenitori enti pubblici e privati, gli Istituti e le Aziende, le Associazioni Imprenditoriali di categoria e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte dei Confidi ai sensi del comma 9 dell'art. 13 del D.L. 269/2003. Essi possono promuovere e/o sostenere l'attività della Società attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni.

Detti contributi di terzi possono andare a coprire fino ai quattro quinti del patrimonio netto della Società, comprensivo dei "Fondi rischi indisponibili".

Gli Enti Promotori e Sostenitori non divengono soci, né fruiscono delle attività sociali.

Per l'assunzione della qualifica di Enti Promotori e/o Sostenitori prevista dal presente articolo, decide il Consiglio di Amministrazione. All'atto della presentazione della domanda di adesione, gli Enti Promotori e Sostenitori devono indicare gli impegni che intendono assumere a favore della Società.

I rappresentanti degli Enti Promotori e Sostenitori possono intervenire all'Assemblea dei Soci senza diritto di voto.

Fermo restando che la maggioranza dei membri di ciascun organo elettivo della Società è di spettanza dell'assemblea dei soci, gli Enti Promotori e/o Sostenitori nominano i membri del Consiglio di Amministrazione per un numero massimo di membri pari alla metà meno uno dell'intero Consiglio di Amministrazione, così come stabilito nel successivo articolo 30 del presente statuto e nominano altresì un membro effettivo del Collegio Sindacale.

Gli Enti Promotori e Sostenitori, a mezzo di propri rappresentanti, nominano i membri citati in un'apposita assemblea, distinta da quella dei Soci.

TITOLO IV

Operazioni

Articolo 20

La Cooperativa può compiere soltanto operazioni per il raggiungimento degli scopi di cui all'art.2.

Articolo 21

La cooperativa può stipulare convenzioni con una o più aziende di credito o con Intermediari Vigilati e Confidi per la concessione ai propri soci di crediti, per i quali essa rilascia garanzia per un importo massimo complessivo stabilito dalle stesse convenzioni.

Articolo 22

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che ciascun socio all'atto in cui chiede alla cooperativa una prestazione di assistenza e garanzia, versi diritti di segreteria/istruttoria a copertura delle spese necessarie.

Inoltre il socio che abbia ottenuto una linea di credito assistita dalla garanzia della Cooperativa è tenuto al pagamento di una commissione di garanzia nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione in relazione alle varie tipologie di operazioni.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

Assemblee, Consiglio di Amministrazione, Comitato esecutivo e Collegio Sindacale

Articolo 23

Hanno diritto di voto all'assemblea i soci iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 giorni.

Articolo 24

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria deve essere convocata in Italia, presso la sede sociale, o in altri luoghi della provincia, con avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza.

La convocazione deve essere effettuata almeno quindici giorni prima della data stabilita per la riunione in uno dei seguenti modi:

- mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
- mediante pubblicazione su un quotidiano a carattere nazionale;
- mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata inviata direttamente a tutti i soci, aventi diritto di voto.

Nell'avviso di convocazione potrà essere indicata anche la data della seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno della prima.

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita a mezzo delega, e i documenti relativi devono essere conservati

dalla Cooperativa. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.

Articolo 25

L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni anno entro centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione potrà elevare tale termine a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Essa ha i seguenti compiti:

- a) discutere ed approvare il bilancio;
- b) eleggere il Presidente, il Vice Presidente della Cooperativa, gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci;
- c) prendere atto delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, fissare delle direttive di massima per il Consiglio stesso;
- d) fissare l'importo e la natura dei componenti e dei rimborsi riservati ai componenti degli organi sociali;
- d) trattare tutti gli argomenti di sua competenza per Statuto a norma di legge.

L'ordine del giorno dell'Assemblea è fissato dal Consiglio di Amministrazione.

I soci possono farvi iscrivere la trattazione di altri determinati argomenti, purché la richiesta sia presentata per iscritto da almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto e non oltre il decimo giorno da quello da cui ha avuto inizio la pubblicazione dell'Ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione per deliberare sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Articolo 26

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza o di impedimento dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi, l'assemblea è presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea. L'Assemblea nomina il segretario, che può essere scelto anche tra persona estranea alla Cooperativa, incaricato di redigere il verbale, mentre in caso di assemblea straordinaria, il verbale deve essere redatto da un Notaio.

Articolo 27

L'Assemblea ordinaria può validamente deliberare, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentato almeno la metà dei Soci con diritto a voto, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

La seconda convocazione non può aver luogo nel medesimo giorno fissato per la prima.

Le deliberazioni, comprese quelle per l'elezione delle cariche sociali, si fanno normalmente per alzata di mano e, salvo che l'assemblea, a maggioranza, non deliberi di votare con diversa procedura, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta con voti dei soci presenti e rappresentati; in caso di parità di voto la proposta messa in votazione si intende respinta.

Per l'elezione alle cariche sociali, a parità di voto sarà eletto il più anziano di età.

Articolo 28

Le Assemblee straordinarie possono validamente deliberare quando siano presenti o rappresentati, in prima convocazione, almeno i tre quinti dei soci con diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Per deliberare occorre il voto favorevole di almeno i tre quinti dei soci intervenuti o rappresentati; per deliberare lo scioglimento anticipato della Società è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti.

I soci possono farsi rappresentare soltanto da altri soci. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.

Articolo 29

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea ordinaria debbono essere riportate in processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 30

L'Amministrazione è affidata al Consiglio composto da minimo cinque membri ad un massimo di sette membri eletti dalla Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'amministrazione può essere affidata anche a soggetti non soci, purché possiedano elementi tecnici ed amministrativi e di comprovata professionalità ed esperienza tali da garantire la ottimizzazione della funzionalità della Cooperativa.

Può far parte del Consiglio di Amministrazione un rappresentante di ciascun Ente pubblico che partecipi in maniera congrua alla costituzione del patrimonio sociale.

Nel caso di nomina da parte degli Enti Promotori e Sostenitori di cui all'art. 19 il numero degli amministratori da essi nominati è rispettivamente di due se il numero totale degli amministratori è fissato in cinque, e di tre se il numero totale degli amministratori è fissato in sette.

In ogni caso la nomina della maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci è riservata all'Assemblea dei soci ai sensi

dell'articolo 2542 del c.c..

Il consiglio, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri il Presidente e il vice Presidente.

Il Consiglio può altresì nominare amministratori delegati in persona diversa dal Presidente e dal Vice Presidente, nonché i segretari, anche estranei al Consiglio stesso.

Il Consiglio può delegare in parte i propri poteri ad uno o più dei suoi membri, od a direttori e procuratori, determinando i rispettivi poteri e attribuzioni e, nell'ambito di questi, l'uso della firma sociale e della rappresentanza, oltreché le rispettive retribuzioni.

Gli amministratori sono esonerati dal prestare cauzione salvo che l'Assemblea non disponga diversamente per i membri eletti.

Non possono far parte del consiglio di Amministrazione componenti fra loro parenti o affini al terzo grado incluso.

Articolo 31

Gli Amministratori devono astenersi dal votare per le deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente interessati o lo siano affini fino al terzo grado.

Articolo 32

Il Consiglio di Amministrazione si raduna in seduta ordinaria almeno una volta ogni due mesi ed in seduta straordinaria, quando il Presidente o in sua assenza il Vice Presidente, lo ritenga opportuno oppure ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri o Sindaci.

L'avviso di convocazione deve altresì essere recapitato, salvo casi di urgenza tre giorni prima al domicilio di ciascun consigliere.

L'avviso di convocazione deve altresì essere recapitato nella stessa forma e negli stessi termini ai sindaci effettivi.

Il Consiglio può valersi dell'opera di un Segretario di propria nomina.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei componenti non ammettendosi deleghe.

Il consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente ed è validamente costituito quando siano presenti più della metà degli amministratori in carica. Le deliberazioni del consiglio sono assunte a votazione palese. Le riunioni del consiglio si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e vi-

sionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato da un segretario e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede. Alle riunioni del consiglio di amministrazione può intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, un rappresentante della capogruppo. Alle riunioni potranno anche intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la Società aderisce, nei casi e secondo le modalità previsti nello statuto dei Fondi medesimi.

Articolo 33

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per le attribuzioni per la gestione della Cooperativa che non sono riservati per legge o per Statuto all'Assemblea dei soci.

Spetta tra l'altro, al Consiglio di:

- a) accettare donazioni, lasciti, elargizioni di associati e privati, contributi dello Stato o di altri Enti Pubblici per la costituzione del fondo di riserva o per fronteggiare spese di amministrazione, sempre che non sia necessaria una modifica dello Statuto;
- b) stipulare e dare esecuzioni alle convenzioni con le aziende di credito e con altri Enti;
- c) compilare il bilancio annuale corredando con una relazione sull'andamento della gestione e curare la presentazione all'Assemblea ordinaria per averne l'approvazione, proponendo il programma di massima per l'esercizio in corso;
- d) autorizzare il Presidente alle spese necessarie per il normale funzionamento della Cooperativa;
- e) dare facoltà al consiglio di Amministrazione di nominare un segretario, per la redazione dei verbali il quale può essere un estraneo al Consiglio;
- f) sulla proposta di regolamenti interni della Cooperativa;
- g) sulla istituzione e chiusura di dipendenze periferiche e sedi secondarie.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei componenti, non ammettendosi deleghe.

Articolo 34

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi Componenti o a singoli Componenti.

Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

I componenti del Comitato Esecutivo non possono essere, compresi i componenti di diritto, in numero superiore a tre se il Consiglio di Amministrazione è composto di cinque o sette membri, e in numero superiore a cinque se il Consiglio di Amministrazione è composto da nove o undici membri.

Non possono essere delegate al Comitato Esecutivo le materie indicate dall'art. 2381 c.c. e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; tuttavia in caso di parità di voti è validamente assunta la delibera per la quale ha espresso voto favorevole il Presidente.

Il Comitato Esecutivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, e inoltre ogni qualvolta lo richiedano due dei suoi membri.

Articolo 35

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Cooperativa e esecuzioni alle deliberazioni del Consiglio, vigila sulla conservazione e tenuta dei libri prescritti, impartisce direttive ad uno o più Consiglieri all'uopo designati dal Consiglio di Amministrazione, al Direttore o al segretario, eventualmente nominati dal Consiglio, e vigila per accertarsi che il Consigliere designato, il Direttore o il Segretario operino in conformità degli interessi della Cooperativa.

Il Presidente in caso di dimissioni, assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente che, a sua volta, può, essere sostituito per stessi motivi, dal Consigliere più anziano.

Articolo 36

Le funzioni di Consigliere di Amministrazione non danno diritto ad alcuna remunerazione, fatta eccezione che per un gettone di presenza da corrispondere in funzione delle presenze alle sedute del Consiglio di Amministrazione la cui misura massima è fissata dall'Assemblea ordinaria dei soci; per le cariche di Presidente, Vice Presidente, Consigliere delegato e membro del Comitato Esecutivo, può essere deliberata dall'Assemblea l'attribuzione di una indennità di carica, rapportata alle responsabilità connesse con la carica ricoperta e con l'impegno richiesto dalla stessa.

Per le cariche di Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e per i membri del Comitato Esecutivo, L'Assemblea può deliberare inoltre l'attribuzione di una indennità di funzione rapportata all'impegno lavorativo richiesto.

Le cariche remunerate con le indennità di cui sopra, non hanno diritto ad alcun gettone di presenza per le sedute del Consiglio di Amministrazione e del comitato Esecutivo alle quali partecipano.

E' riconosciuto ai membri del consiglio di Amministrazione il rimborso delle spese vive sostenute in connessione con la carica ricoperta, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 37

La direzione della Società e le esecuzioni dette deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, possono essere affidate ad un Direttore o Segretario, con la facoltà e i poteri determinati dal Consiglio stesso.

Articolo 38

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti.

L'emolumento spettante a ciascun sindaco effettivo è quello minimo previsto dalle tariffe delle categorie professionali, salvo diversa determinazione dell'Assemblea che può aumentarlo.

I Sindaci durano in carica tre anni e possono essere scelti tra i non soci.

Al Collegio Sindacale è demandato, oltre a quanto previsto dall'art. 2403 c.c., anche la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409 bis terzo comma.

Articolo 39

Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni; il Sindaco che senza giustificato motivo non partecipi durante l'esercizio a due riunioni del Collegio, decade dalla carica.

Gli accertamenti, i rilievi, le deliberazioni dei Sindaci, devono essere registrati in apposito libro.

Articolo 40

Non sono eleggibili alla carica di Sindaci o, se eletti decadono d'ufficio, i parenti e gli affini degli Amministratori fino al quarto grado e coloro che hanno nella Società un rapporto continuativo di prestazione di opera retributiva.

TITOLO VI

BILANCIO

Articolo 41

Il Bilancio comprende l'esercizio finanziario che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno deve essere comunicato dagli Amministratori al Collegio Sindacale, con la relazione e documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.

Il Bilancio deve restare depositato in copia, insieme con la relazione degli Amministratori e dei Sindaci, nella sede della Società, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato, perché i soci possano prenderne visione.

Articolo 42

Gli utili netti di esercizio, dedotta una quota pari alla misura prevista dalla legge da versare ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione o ad altro fondo previsto dalla legge, sono attribuiti nella misura del 50% (cinquanta per cento) al fondo riserva e per l'altro 50% (cinquanta per cento) al fondo di cui alla lettera d) dell'art.4

E' espressamente vietata la distribuzione di dividendi, in qualsiasi forma e misura, nonché la distribuzione delle riserve ai soci.

Le perdite di esercizio vanno imputate al fondo di riserva di cui alla lettera b) del precedente art. 4, fondo che deve essere ogni volta che si rende necessario reintegrato con somme prelevate al fondo di cui alla lettera c) dello stesso articolo.

In caso di esaurimento delle riserve e di impossibilità di reintegrare secondo le modalità previste dal comma precedente, le perdite dovranno essere simultaneamente imputate alle residue somme del fondo di cui alla lettera d) e al capitale sociale, in misura proporzionale alle entità degli stessi.

Articolo 43

In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dalle imprese consorziate, va devoluto, ai sensi del comma 19 art. 13 D.L.269/03, al Fondo di Garanzia Interconsortile al quale il confidi aderisca o, in mancanza, secondo la diversa destinazione ivi prevista.

TITOLO VII

Disposizioni generali e transitorie

Articolo 44

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni di legge.

FIRMATO:

ARTURO FAGIANI

ROBERTO LAURO NOTAIO (VI E' L'IMPRONTA DEL SIGILLO)